

Comune di Subiaco

IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Si informa che:

- Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160

ENTRO IL 16 GIUGNO 2021

deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO IMU dovuta per l'anno d'imposta corrente.

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono escluse dal pagamento:

- le abitazioni principali e pertinenze della stessa (queste ultime nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; Per la puntuale definizione di "abitazione principale" si rinvia all'art.1, co. 740 della legge 160/2019.
- I terreni agricoli, inclusi quelli definibili come "orticelli" in quanto coltivati in ottica di autoconsumo e quelli incolti, poiché il comune di Subiaco è classificato come montano nell'ambito della circolare MEF n.9 del 14 Giugno 1993, espressamente richiamata dalla lettera d) del comma 758 della legge 160/2019.
- L'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Tale agevolazione può essere applicata ad un solo immobile. Tale fattispecie dovrà essere dichiarata al Comune nei termini ordinari fissati dalla Legge.

Per l'unità immobiliare che il soggetto passivo abbia concesso in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, i quali la utilizzino come abitazione principale, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile qualora sussistano le altre condizioni previste dall'art. 1, comma 747, lett. c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La suddetta agevolazione IMU per le case concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in **2 rate (prima rata, 50%, entro il 16 giugno - seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre). È ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.**

Dal 2021 la rata di acconto è pari all'imposta dovuta per il primo semestre, sempre calcolata facendo riferimento alle aliquote dell'anno precedente. Il saldo è calcolato con riferimento agli immobili posseduti nel secondo semestre dell'anno in corso e include il conguaglio sulla prima rata per tener conto delle aliquote deliberate nell'anno. Si avvisa, già in questa sede che, per il corrente anno 2021, con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 31/03/2021 sono state confermate le misure già adottate per l'anno 2020.

Il calcolo della RATA DI ACCONTO dovrà essere effettuato utilizzando le seguenti aliquote:

| | |
|---|-----------------------|
| Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni | 10,1 per mille |
| Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie | 6,5 per mille |
| Aree edificabili | 10,1 per mille |
| Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (soggetti al provento statale dello 0,76%) | 10,1 per mille |
| Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati | 2,5 per mille |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | 1 per mille |

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto sia complessivamente inferiore ad **€ 10,00**. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA COVID-19

Esenzione della prima rata IMU 2021 per gli immobili adibiti ad attività di tipo turistico o di intrattenimento, secondo le regole già applicate nel 2020. L'articolo 1, comma 599, della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020) conferma, seppure in parte, la disciplina di favore dettata dalla normativa emergenziale in materia di IMU. A questa, si aggiunge l'esenzione già disposta dall'articolo 78 del DI 104/2020, per gli anni 2021 e 2022, con riferimento alle unità destinate a cinema e teatri.

Nel dettaglio, la richiamata legge di Bilancio 2021 ha stabilito l'esonero dal pagamento della prima rata con riferimento alle seguenti fattispecie:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili.

Con eccezione degli immobili di cui alle lettere a) e c), per tutte le altre ipotesi l'esonero deve rispettare la regola secondo cui il gestore deve coincidere con il soggetto passivo del tributo.

Ai sensi dell'art. 78 del D.L. 104/2020 l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Tale misura è subordinata, tuttavia, all'autorizzazione della Commissione Europea.

Il D.L. 41/2021 ("Sostegni"), convertito in legge 69/2021, all'art. 6 sexies ha esentato dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto, disposto dal medesimo provvedimento, relativamente agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui sono anche gestori.

I beneficiari delle suesposte esenzioni sono tenuti a presentare, entro il 30 giugno 2022, la dichiarazione IMU (unitamente, se necessaria, ad ulteriore documentazione probante) per evidenziare il ricorrere delle fattispecie agevolate.

Si ricorda, altresì, che la fruizione delle agevolazioni descritte nel presente paragrafo, si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni.

PENSIONATI ESTERI

Il comma 48 dell'articolo 1 della L. 178/2020 prevede una riduzione IMU per i titolari di pensioni maturate all'estero. Dal 1 gennaio 2021, l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato, posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e titolari di pensione maturata con Stati per i quali è presente una convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l'Italia, viene applicata una riduzione pari alla metà dell'IMU dovuta.

CODICI PER IL VERSAMENTO

(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 29/E del 29 maggio 2020)

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI SUBIACO: I992

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO:

| DESCRIZIONE | CODICE TRIBUTO | |
|---|----------------|-------|
| | COMUNE | STATO |
| IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze | 3912 | - |
| IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale | 3913 | |
| IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO | | 3925 |
| IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE | 3930 | |
| IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili | 3916 | |
| IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati | 3918 | |
| IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita | 3939 | |

SPORTELLO INFORMAZIONI

Gli uffici del Servizio Tributi sono a disposizione per ogni ulteriore informazione.

E-Mail: dipam3@comunesubiaco.com

Tel: 0774 816228/210/211

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Dott. Pierluigi Floridi